

# **BVGer C-5594/2012 vom 21. Juni 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-5594\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5594_2012)

FR: TAF C-5594/2012 du 21 juin 2014

IT: TAF C-5594/2012 del 21 giugno 2014

## **Regeste**

Approvazione del permesso di soggiorno (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 6.1**

Nella misura in cui l'istruttoria ha permesso di determinare una situazione fattuale sufficientemente chiara, la presente autorità giudiziaria si pronuncia sulla richiesta dei ricorrenti e meglio sull'autorizzazione al permesso di dimora per importanti interessi cantonali a favore di A.\_\_\_\_\_ e susseguentemente sulla richiesta di permesso di dimora per ricongiungimento familiare a favore dei figli minorenni.

### **E. 6.2**

Orbene giusta i combinati disposti degli art. 30 cpv. 1 let. b LStr e 32 OASA è possibile rilasciare un permesso di dimora ad uno straniero qualora sussistano importanti interessi pubblici. Tale espressione costituisce una nozione giuridica indeterminata, la cui applicazione troppo estesa esula dagli obiettivi della LStr e dell'OASA (cfr. anche GAAC 60.95; 60.87 in merito al vecchio art. 13 lett. f OLS). Nello specifico il Cantone può rilasciare il permesso di dimora allo straniero che può far valere aspetti culturali significativi, ragioni politiche di rilievo o notevoli interessi fiscali. In proposito lo straniero deve dimostrare che intende trasferire il centro dei propri interessi in Svizzera e soggiornarvi in maniera preponderante. Inoltre nel contesto dell'ammissione per notevoli interessi fiscali cantonali (art. 32 cpv. 1 lett. c OASA) è possibile esercitare un'eventuale attività lucrativa solo all'estero (art. 32 cpv. 2 OASA), fatta salva l'amministrazione del proprio patrimonio (cfr. ch. 5.5.1 delle Istruzioni e commenti, Settore stranieri (Istruzioni LStr) Documentazione Basi legali Istruzioni e circolari Settore stranieri, versione dell'ottobre 2013, consultata nel febbraio 2014). Il Tribunale rileva altresì che, anche qualora le condizioni cumulative sopramenzionate siano ottemperate, l'art. 30 LStr è una disposizione legale redatta in forma potestativa o "Kannvorschrift", di modo che gli interessati non possono prevalersi di un diritto alla concessione del permesso di soggiorno per importanti interessi pubblici, segnatamente notevoli interessi fiscali cantonali, a meno che si fondino su una disposizione specifica di diritto federale o di un trattato internazionale che conferisca loro tale diritto, ciò che non è tuttavia il caso nella fattispecie in esame. Ne discende dunque che le autorità federali beneficiano di un importante potere discrezionale - nel caso che qui ci riguarda - che esercitano tenendo conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione degli stranieri (cfr. art. 96 LStr).

### **E. 6.3.1**

Nella decisione qui avversata l'autorità di prima istanza ha omesso di dirimere la questione a sapere se la fattispecie - considerato in particolare la decisione di tassazione secondo il

dispendio ammessa dal Cantone Ticino - presentava gli estremi per un'ammissione alla luce di importanti interessi cantonali segnatamente interessi fiscali. L'UFM si è infatti limitato, in sede di risposta scritta, ad osservare che "il fatto che la presenza nel nostro paese della signora A. \_\_\_\_\_ e dei figli possa eventualmente comportare degli interessi fiscali per il Cantone Ticino va fortemente relativizzato a confronto degli interessi pubblici, in senso lato, che vanno presi in considerazione giusta [l'art. 96 cpv. 1 LStr]" (cfr. osservazioni dell'11 dicembre 2012).

### **E. 6.3.2**

In questo contesto va rammentato che il Cantone Ticino ha regolato l'istituto della tassazione globale all'art. 13 della Legge Tributaria cantonale (LT, RU 10.2.1.1), secondo cui le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cpv. 1). Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2). Nello specifico l'imposta sul dispendio è calcolata sulla base delle spese annuali riferite al periodo fiscale e necessarie al mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico. Essa si fonda almeno su: un importo corrispondente al quintuplo della pigione o del valore locativo pieno dell'appartamento in casa propria, per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria; su un importo corrispondente al doppio del prezzo di pensione per il vitto e l'alloggio, per gli altri contribuenti. In ogni caso il dispendio non può risultare inferiore all'importo minimo stabilito per ogni periodo fiscale dal Consiglio di Stato con decreto separato (art. 1 Regolamento della Legge Tributaria del 18 ottobre 1994, RLT, Raccolta leggi del Cantone Ticino 10.2.1.1.1), attualmente fissato in 400'000.- CHF. L'imposizione secondo il dispendio rafforza l'attrattiva della piazza svizzera nella concorrenza internazionale volta ad attirare persone private facoltose e particolarmente mobili sul piano internazionale che, grazie alla loro forte domanda di immobili e di beni di consumo, esercitano un effetto positivo sull'occupazione (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, del 29 giugno 2011, pag. 5437 e 5438). Oltre all'importanza economica dell'imposizione secondo il dispendio anche il vantaggio fiscale legato alla piazza svizzera procura un importante gettito fiscale, che nel 2010 ammontava a quasi 668 milioni CHF (cfr. Comunicato stampa della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze del 14 giugno 2011). Il 45%, ossia 300 milioni, è toccato ai Cantoni, mentre 204 milioni sono toccati alla Confederazione e 165 milioni ai Comuni. Queste entrate fiscali assumono un'importanza relativamente grande per alcuni Cantoni e Comuni: in questo senso ad esempio il 73,9% delle persone tassate secondo il dispendio vivono nei quattro Cantoni di Vaud, Vallese, Ticino e Ginevra. Esse forniscono il 77,8% delle entrate cantonali e comunali provenienti dall'imposizione secondo il dispendio (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 29 giugno 2011, pag. 5438).

### **E. 6.3.3.1**

Dall'istruttoria è emerso che A. \_\_\_\_\_ è proprietaria di un'importante sostanza immobiliare all'estero come in Svizzera, segnatamente di una Villa presso W. \_\_\_\_\_ (E. \_\_\_\_\_) (doc. 18), di un appartamento presso il Comune di J. \_\_\_\_\_ (cfr. incarto cantonale), di due case a X. \_\_\_\_\_ (Ucraina), di un appartamento bilocale a Kiev (doc. 13

e 14) e di Villa Q. \_\_\_\_\_ a F. \_\_\_\_\_ (cfr. incarto cantonale, estratto RFD), dove sarebbe sua intenzione risiedere dopo aver conseguito il permesso di dimora. L'interessata è pure a beneficio di una consistente sostanza mobiliare in Svizzera come pure all'estero: in particolare essa è titolare di una relazione bancaria presso Y. \_\_\_\_\_, con saldo di 1'441'770.55 CHF, valuta al 2 febbraio 2012 (cfr. incarto cantonale), di un conto corrente presso la Banca Z. \_\_\_\_\_ (Mosca), con saldo di 20'000.- USD, valuta 10 febbraio 2013 (cfr. doc. 22), di un conto corrente presso la Banca AA. \_\_\_\_\_, filiale di AB. \_\_\_\_\_, con saldo di Euro 2'096'648,02 valuta 9 gennaio 2012 (cfr. incarto cantonale); essa è pure intestataria - presso quest'ultimo istituto bancario - di due polizze vita AC. \_\_\_\_\_ e AD. \_\_\_\_\_ per un controvalore, valuta al 2 gennaio 2012, di Euro 1'775'495,94 (cfr. incarto cantonale). Nel quadro del procedimento di autorizzazione del permesso di dimora B per "motivi importanti" (cfr. incarto cantonale), la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha altresì determinato una tassazione secondo il dispendio fissando il reddito determinante in 500'000.- CHF ("tassazione globale") (cfr. incarto cantonale, lettera del 21 marzo 2012). Contestualmente è stato determinato una sostanza immobiliare imponibile in Svizzera pari a 1'000'000.- CHF come pure una sostanza mobiliare imponibile in Svizzera per 1'450'000.- CHF. Ciò detto, il Tribunale sottolinea che dalla documentazione agli atti non sono emersi elementi o indizi tali da ritenere o insinuare forti dubbi circa la provenienza illecita degli elementi di patrimonio sopra menzionati.

#### **E. 6.3.3.2**

Con riferimento al requisito del trasferimento del proprio centro di interessi in Svizzera, il Tribunale evidenzia che A. \_\_\_\_\_ è proprietaria di Villa Q. \_\_\_\_\_ sita nel comune di F. \_\_\_\_\_, attualmente in fase di ristrutturazione (cfr. dichiarazione AE. \_\_\_\_\_, dell'8 febbraio 2013), allo scopo di renderla residenza primaria. Dalla documentazione agli atti emerge peraltro che la ricorrente ha soggiornato in Svizzera a più riprese, sia per motivi di lavoro sia per scopi turistici (cfr. visti d'entrata sul passaporto, doc. 7), e gode di "molto buone" conoscenze di italiano, frequentando peraltro tre volte alla settimana la Scuola di Lingue AF. \_\_\_\_\_ ad L. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 40). In questo contesto la presente autorità giudiziaria rileva altresì che il figlio maggiore B. \_\_\_\_\_ frequenta la scuola Media presso il K. \_\_\_\_\_ ad L. \_\_\_\_\_ e partecipa regolarmente alle attività sportive dell'N. \_\_\_\_\_, come pure alle attività sportive del Centro M. \_\_\_\_\_, mentre il figlio minore C. \_\_\_\_\_ partecipa alle attività dell'N. \_\_\_\_\_ (cfr. per maggiori dettagli consid. 6.5.2). Entrambi frequentano pure la Scuola di Lingue AF. \_\_\_\_\_ ad L. \_\_\_\_\_.

#### **E. 6.3.3.3**

Il Tribunale rileva infine che l'interessata, in ossequio dei requisiti posti dall'autorità federale, ha dichiarato - nel quadro della procedura cantonale - che "con l'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera e il trasferimento del mio domicilio nel Cantone Ticino, non eserciterò alcuna attività lucrativa in Svizzera" (cfr. brevetto notarile, avv. AG. \_\_\_\_\_, del 2 febbraio 2012).

#### **E. 6.4**

In siffatte circostanze il Tribunale, considerato l'importante patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della ricorrente, nonché la valutazione effettuata dalle autorità cantonali ticinesi, che le hanno portate ad imporre la ricorrente secondo il dispendio, non ha motivo di scostarsi da tale valutazione circa l'importanza della dimora della ricorrente sul territorio cantonale dal punto di vista fiscale. L'istruttoria ha pure appurato l'intenzione della

ricorrente di trasferire il centro dei propri interessi in Svizzera, come pure di soggiornarvi in maniera preponderante, senza esercitare alcuna attività lucrativa. Ne discende dunque che a giusta ragione le autorità cantonali hanno preavvisato favorevolmente il rilascio del permesso di dimora, mentre l'UFM ha rifiutato l'approvazione in modo arbitrario senza allegare alcuna indizio o elemento concreto su cui poggia la propria valutazione.

## **E. 6.5**

Nell'allegato ricorsuale i ricorrenti hanno contestualmente postulato il rilascio del permesso di dimora "B" per i figli minorenni, B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_, a titolo di ricongiungimento familiare.

### **E. 6.5.1**

Giusta l'art. 44 Lstr al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se coabitano con lui, vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni e non dipendono dall'aiuto sociale. Le autorità federali hanno avuto modo di precisare che la famiglia deve disporre di un'abitazione conforme ai propri bisogni; ovvero consentire l'alloggio dell'intera famiglia senza risultare sovrappopolata, come pure di determinare quale minimo indispensabile quello sancito nelle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (direttive CSIAS), ritenuto che i Cantoni decidono liberamente se esigere mezzi finanziari più cospicui che consentano allo straniero di garantire la propria integrazione sociale in Svizzera. Il ricongiungimento familiare è volto a consentire e a garantire la vita familiare comune in Svizzera. Prima di autorizzare il ricongiungimento familiare, occorre stabilire dove si troverà il centro della vita familiare. Se resta all'estero, le condizioni per il ricongiungimento familiare si considerano non adempite (cfr. ch. 6.1.1 delle Istruzioni e commenti, Settore stranieri (Istruzioni LStr) Documentazione Basi legali Istruzioni e circolari Settore stranieri, versione dell'ottobre 2013, consultata nel febbraio 2014). Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare parziale, il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza pronunciata in virtù dell'articolo 17 capoverso 2 terzo periodo della LDDS (DTF 136 II 78), stabilendo il principio secondo cui non è più necessario che i figli vivano con entrambi i genitori e che un solo genitore può far valere gli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStr per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il o i figli minori di 18 anni, se i termini previsti per il ricongiungimento familiare sono rispettati, il diritto non è invocato abusivamente e non sussistono motivi di revoca del permesso. Questa giurisprudenza è applicabile anche all'articolo 44 LStr (2C 764/2009 e 2C 537/2009).

### **E. 6.5.2**

Dagli atti di causa emerge che B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ alloggeranno presso la Villa Q.\_\_\_\_\_ a F.\_\_\_\_\_ con la madre, la quale si è impegnata a provvedere al loro sostentamento ed ha comprovato la propria solidità finanziaria. Inoltre dall'istruttoria si evince che un'integrazione nel tessuto sociale ticinese dei figli minorenni è in divenire. Infatti B.\_\_\_\_\_ frequenta la scuola Media presso il K.\_\_\_\_\_ ad L.\_\_\_\_\_ (doc. 32). Egli partecipa pure regolarmente alle attività sportive della squadra di AH.\_\_\_\_\_ dell'N.\_\_\_\_\_ (doc. 35), nonché agli allenamenti e ai tornei nazionali ed internazionali organizzati dal Centro M.\_\_\_\_\_ (doc. 34). C.\_\_\_\_\_ per contro, frequenta la Scuola dell'infanzia AI.\_\_\_\_\_ a J.\_\_\_\_\_ (Italia) (doc. 37), e partecipa alle attività dell'N.\_\_\_\_\_ con la squadra AJ.\_\_\_\_\_ (doc. 39). L'integrazione dei richiedenti è pure

accentuata dalle competenze linguistiche di italiano, ottime per B.\_\_\_\_\_ e molto buone per C.\_\_\_\_\_, grazie alla frequentazione della Scuola di Lingue AF.\_\_\_\_\_ ad L.\_\_\_\_\_ (doc. 36 e 38).

### **E. 6.5.3**

Ciò detto, il Tribunale ritiene che le condizioni per l'ottenimento del permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare, a beneficio di B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_, sono ottemperate, rispettivamente che dall'incarto non emerge alcun elemento che ostacoli tale autorizzazione. 7.Orbene, alla luce dei considerandi precedenti, il Tribunale non entra nel merito dell'analisi delle altre censure sollevate dagli opposenti, rispettivamente non ritiene necessario l'audizione dell'avv. I.\_\_\_\_\_ e di A.\_\_\_\_\_. Il Tribunale ritiene altresì privo di oggetto la censura relativa al termine di partenza dal territorio svizzero comminato dall'UFM ai ricorrenti e fissato al 30 novembre 2012. 8.In conclusione, in una valutazione di insieme e ponderati gli interessi in presenza, il Tribunale non ravvisa motivi ostativi al soggiorno dei richiedenti in Svizzera o che la loro presenza sia suscettibile di mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici. Conseguentemente, sulla base di quanto valutato a livello cantonale circa l'interesse fiscale, il Tribunale ritiene giustificato il rilascio del permesso di dimora B a beneficio di A.\_\_\_\_\_ e invita l'autorità inferiore a provvedervi. Parimenti giustificati risultano essere le richieste di B.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ atte ad ottenere i permessi di dimora B a motivo di ricongiungimento familiare; anche per siffatta richiesta l'UFM è invitato a conformarsi al presente giudizio. 9.Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di 1'500.- CHF versato dai ricorrenti è restituito (art. 63 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti. In concreto si constata che gli interessati sono patrocinati da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento ai ricorrente di un'indennità di 2'000.- CHF, importo comprensivo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.